MIGLIORAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio 1983, le misure mensili dell'indennita' di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena, del Ministero di grazia e giustizia, previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, sono rideterminate secondo la tabella allegata alla presente legge. A decorrere dalla stessa data e' istituito un supplemento dell'indennita' di cui al precedente comma nella misura mensile di L. 170.000 per il personale dirigente e direttivo e di L. 85.000 per il restante personale. Le suddette misure, pensionabili limitatamente al 50 per cento, vengono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermita' o infortunio riconosciuti dipendenti da causa di servizio. La parte pensionabile del suddetto supplemento va corrisposta anche con la tredicesima mensilita'.

Versione in vigore dal 31 marzo 1983, non più in vigore dal 1 novembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Miglioramenti economici a favore del personale dell'Amministrazione penitenziaria
Estremi	Legge 3 marzo 1983, n. 65
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/miglioramenti-economici-a-favore-del-personale-dell-amministrazione/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it